



---

**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

# **DECRETO "AIUTI QUATER"**

(Decreto-Legge 18 novembre 2022, n.176)



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

**Decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176**, recante "Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica" (c.d. **Decreto Aiuti-Quater**) - pubblicato nella [Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022](#); in vigore dal 19 novembre 2022.

## SOMMARIO

|  |    |
|--|----|
| <b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA</b> .....  | 2  |
| 1. Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per acquisto energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022 (art. 1) ... | 2  |
| 2. Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette (art. 3) .....   | 3  |
| 3. Misure per l'incremento della produzione di gas naturale (art. 4) .....   | 3  |
| 4. Proroghe di termini nel settore del gas naturale (art. 5) .....   | 4  |
| 5. Modifiche agli incentivi per l'efficientamento energetico – Superbonus (art. 9) .....   | 4  |
| <b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO</b> .....  | 6  |
| 1. Rateizzazione delle bollette (art. 3, commi da 1 a 9) .....   | 6  |
| <b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCO</b> .....  | 7  |
| 1. Misure urgenti in materia di mezzi di pagamento (art. 8) .....  | 7  |
| 2. Esenzioni in materia di imposte (art. 12, comma 3) .....  | 8  |
| 3. Disposizioni in materia di sport (art. 13) .....  | 8  |
| <b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI WELFARE</b> .....  | 9  |
| 1. Fringe benefit (art. 3, comma 10) .....   | 9  |
| <b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI</b> .....  | 9  |
| 1. Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti (art. 2) .....  | 9  |
| 2. Disposizione in materia di autotrasporto (art. 7) .....   | 11 |
| 3. Procedure di affidamento di lavori (art. 10) .....  | 11 |
| 4. Misure urgenti per l'anticipo di spese nell'anno corrente (art. 14, comma 1) .....  | 11 |
| <b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA</b> .....  | 12 |
| 1. Esenzioni in materia di imposte (art. 12, commi 1 e 2) .....  | 12 |
| <b>DISPOSIZIONI VARIE</b> .....  | 12 |
| 1. Norme in materia di affidamento di appalti pubblici (art. 10, comma 1) .....  | 12 |



## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

### **1. Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per acquisto energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022 (art. 1)**

L'articolo 1 prevede (comma 1) l'estensione, al mese di dicembre 2022, di tutti i contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, previsti per i mesi di ottobre e novembre 2022 dall'articolo 1 del decreto legge cd Aiuti ter, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale. Si tratta, in particolare, tanto delle imprese a forte consumo di energia elettrica e di gas naturale quanto di quelle non rientranti nella tradizionale definizione di imprese energivore e gasivore. Per queste ultime si ricorda che il credito d'imposta, per il mese di dicembre, è confermato nelle seguenti percentuali:

- per **l'energia elettrica**: credito di imposta nella misura del **30%**. Le imprese beneficiarie sono tutte le imprese "non energivore", dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile **pari o superiore a 4,5 kW**;
- per il **gas naturale**: credito di imposta del **40%**. Le imprese beneficiarie sono tutte le imprese "non gasivore".

Il comma 2 dell'articolo 1 conferma - per le sole imprese "energivore" - l'estensione, al mese di dicembre, del credito d'imposta relativo anche all'energia elettrica prodotta e autoconsumata nel mese di dicembre 2022.

Con la successiva disposizione (comma 3) viene confermato che tutti i crediti d'imposta relativi al terzo trimestre e al quarto trimestre 2022 debbano essere utilizzati esclusivamente in compensazione **entro il 30 giugno 2023** (in luogo della precedente scadenza fissata per il 31 marzo 2023).

Viene, poi, disposto che non debbano applicarsi alla disciplina dei crediti d'imposta i limiti in materia di compensazione e versamenti diretti (*Cfr. [articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#)*) e quelli di cui all'[articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#) (che imponeva il limite annuale di 250.000 euro).

Viene, altresì, confermato che i crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Si mantiene anche la disposizione che prevede che i crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Parimenti confermate (comma 4) le vigenti disposizioni sulla **cessione dei crediti**. Viene precisato che i crediti riferiti al terzo trimestre e al quarto trimestre 2022 sono utilizzabili dal cessionario entro la data del 30 giugno 2023.

Viene, da ultimo, confermata la necessità che i beneficiari dei crediti d'imposta riferiti al terzo e quarto trimestre 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, debbano inviare all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Rispetto alla originaria data del 16 febbraio 2023, il nuovo decreto proroga il termine della comunicazione al **16 marzo 2023**.

## **2. Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette (art. 3)**

L'articolo 3, comma 11, prevede un incremento (da 50 a 60 milioni di euro) del fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (cd Aiuti ter), istituito per fronteggiare la crisi energetica in favore delle **associazioni e società sportive** dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine. Viene, inoltre, estesa la platea dei beneficiari del fondo, includendo anche il Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI, il Comitato Italiano Paralimpico – CIP e la società Sport e Salute spa.

Al successivo comma 12, viene, altresì, incrementato di 50 milioni - da 120 milioni a 170 milioni - per l'anno 2022, il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, per sostenere gli **enti del terzo settore** e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi socio-sanitari e sociali svolti in regime residenziale, semiresidenziale rivolti a persone con disabilità a fronte dell'aumento dei costi dell'energia.

Una quota del predetto fondo - pari a 50 milioni di euro - verrà anticipata in favore degli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di tras migrazione di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa anagrafe, delle fondazioni, delle associazioni, delle aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani. Sempre in favore delle medesime categorie, viene, infine, disposto un aumento del fondo per l'emergenza energetica di cui al comma 2 dell'articolo 8 (che passa da 50 a 100 milioni di euro).

## **3. Misure per l'incremento della produzione di gas naturale (art. 4)**

L'articolo 4 intende favorire l'incremento dell'offerta di gas di produzione nazionale ai clienti finali industriali a prezzo accessibile così da contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti e alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti. A tal fine, si interviene attraverso misure di semplificazione della vigente normativa (*Cfr.* articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34), volte, in estrema sintesi, ad estendere il perimetro delle attività di *upstream* nazionali sia a potenziare il meccanismo della gas *release* con il quale il GSE potrà cedere a prezzi calmierati il gas naturale.

Sul primo punto, vengono velocizzate le concessioni di coltivazione di idrocarburi poste nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, a una distanza dalle linee di costa superiore a 9 miglia e aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi. Viene contestualmente estesa la durata delle

concessioni sino alla durata di vita utile del giacimento sempreché vengano rispettate specifiche condizioni e vengano attuati dettagliati piani di monitoraggio e verifica.

Viene, inoltre, consentito il rilascio di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi in zone di mare poste fra le 9 e le 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, limitatamente ai siti aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi.

Sul tema della gas *release*, vengono invece potenziate e, al contempo, semplificate le procedure previste dall'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale dai titolari di concessioni di coltivazione di gas. In particolare, vengono definiti sia i principi e i criteri per la determinazione dei prezzi, sia le quantità dei diritti sul gas che i titolari di concessioni di coltivazione devono mettere a disposizione del Gse. Vengono, infine, stabilite le procedure attraverso le quali il Gse offre i diritti sul gas complessivamente acquisiti nella sua disponibilità a clienti finali industriali a forte consumo di gas, che agiscono anche in forma aggregata.

#### **4. Proroghe di termini nel settore del gas naturale (art. 5)**

L'articolo 5 contiene alcune proroghe di termini legislativi nel settore del gas naturale.

Il comma 1 differisce dal 1° gennaio 2023 al **10 gennaio 2024** il termine di cessazione del regime di tutela di prezzo per i clienti domestici nel settore del gas naturale.

Il comma 2 interviene, invece, su alcune disposizioni introdotte per accelerare lo stoccaggio di gas naturale. In particolare, la lettera a) del comma 2 differisce, al **31 marzo 2023**, il termine entro cui il Gse provvede ad erogare un servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale, mentre la lettera b) del medesimo comma proroga - al **15 aprile 2023** - il termine entro cui vengono trasferite al Gse risorse, a titolo di prestito infruttifero, finalizzate ad erogare il servizio di riempimento di ultima istanza.

#### **5. Modifiche agli incentivi per l'efficientamento energetico – Superbonus (art. 9)**

L'articolo 9 interviene sulla disciplina del *Superbonus* edilizio apportando numerosi e rilevanti correttivi. Viene, innanzitutto, disposto un *decalage* dei termini di fruizione del beneficio e delle percentuali di detrazione. In estrema sintesi, si anticipa la rimodulazione al 90 per cento per le spese sostenute nel 2023 per i condomini e si introduce la possibilità, anche per il 2023, di accedere al beneficio per i proprietari di singole abitazioni, a condizione che si tratti di prima casa e che i proprietari stessi non raggiungano una determinata soglia di reddito (15 mila euro l'anno, innalzati in base al quoziente familiare). Il *Superbonus* si applica, invece, al 110 per cento fino al 31 marzo 2023 per le villette unifamiliari che abbiano completato il 30 per cento dei lavori entro il 30 settembre 2022.

Entrando più nel dettaglio delle disposizioni introdotte dall'articolo in commento, il *Superbonus* spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, ed in particolare nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2022, del 90 per cento per quelle sostenute nell'anno 2023. Sono confermate le percentuali di detrazione del 70 per cento per le spese sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025. **Gli interventi oggetto di detrazione** sono quelli effettuati:

- dai condomini;
- dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione - con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
- dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
- dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione.

Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 marzo 2023 (e non più entro il 31 dicembre 2022), a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

Viene, poi, previsto che, per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, la detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro.

L'articolo in commento riporta, poi, al comma 1, lettera b), i criteri di determinazione del succitato reddito per l'applicazione della disposizione di cui sopra; in particolare, la disposizione in commento stabilisce che il reddito di riferimento sia determinato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti dal contribuente - e da altri suoi familiari, come individuati nello stesso articolo 9, comma 1, lettera b) - per un numero di parti, da uno a tre, come stabilite dalla Tabella 1-*bis* allegata al decreto in esame.

Al comma 3, viene autorizzata la spesa di 20 milioni di euro, per l'anno 2023, ai fini della corresponsione di un contributo in favore dei soggetti in possesso dei requisiti reddituali richiesti, per gli interventi di cui al nuovo comma 8-*bis* dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (primo e terzo periodo), così come riformulato dal decreto in commento. L'erogazione di tale contributo - che non concorre alla formazione del reddito - è effettuata dall'Agenzia delle entrate, nel rispetto dei criteri e modalità stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dal 19 novembre 2022, data di entrata in vigore del Decreto in esame.



Viene, poi, previsto, in relazione agli **interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici** verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, che per gli interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento.

**Quanto al regime transitorio** – articolo 9, comma 2 - deve essere evidenziato che la rimodulazione del *Superbonus* di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), punto 1, del decreto in esame, non si applica agli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, a condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022.

La rimodulazione del *Superbonus* di cui al decreto in esame non si applica agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 25 novembre 2022, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO

### 1. Rateizzazione delle bollette (art. 3, commi da 1 a 9)

L'articolo 3 concede la facoltà alle imprese con utenze collocate in Italia ad esse intestate, di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per i consumi energetici effettuati **dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023** e fatturati entro il 30 settembre 2023.

Preme evidenziare in primo luogo che l'adesione al piano di rateizzazione di cui al presente articolo è **alternativa**, per i periodi corrispondenti (vale a dire l'ultimo trimestre dell'anno in corso), **alla fruizione dei crediti d'imposta** di cui all'articolo 1 del decreto in commento e all'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (c.d. Decreto Aiuti-ter) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

La rateizzazione può essere richiesta solo per gli importi riferiti alla componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzata per usi diversi dagli usi termoelettrici ed eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021. Le modalità semplificate per formulare la richiesta di rateizzazione, saranno stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento.

Entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, il fornitore di energia ha **l'obbligo** di offrire alle imprese richiedenti una proposta di rateizzazione, qualora vi sia l'effettiva disponibilità di almeno una impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo credito a stipulare, con l'impresa richiedente la rateizzazione, una copertura assicurativa sull'intero credito rateizzato nell'interesse del fornitore di energia, nonché in caso di effettivo rilascio, in favore dell'impresa di assicurazione, della garanzia di SACE S.p.A., ai sensi dell'articolo 8, comma 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (c.d. Decreto

Ucraina-*bis* - Taglia Prezzi) convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, a copertura dell'eventuale inadempimento da parte delle imprese, di tutto o parte del debito risultante dai piani di rateizzazione concessi dal fornitore. Per tale finalità, l'articolo appena citato è stato adeguato sia con l'estensione delle tempistiche che nella dotazione finanziaria.

La proposta di rateizzazione deve contenere l'ammontare degli importi dovuti dall'impresa, l'entità del tasso di interesse eventualmente applicato - che non può superare il tasso di interesse pari al rendimento dei BTP di pari durata - le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di dodici e un massimo di trentasei rate mensili.

In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, l'impresa aderente al piano di rateizzazione decade dal beneficio della rateizzazione ed è tenuta al versamento, in un'unica soluzione, dell'intero importo residuo dovuto.

A fronte delle eventuali esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi, i fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia possono richiedere finanziamenti bancari assistiti dalla garanzia pubblica prestata da SACE S.p.A., di cui all'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

Tale garanzia è rilasciata a condizione che l'impresa che aderisce al piano di rateizzazione:

- ✓ non abbia approvato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso degli anni nei quali si procede al riconoscimento della rateizzazione a favore della stessa impresa, nonché di ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e al coordinamento da parte della medesima. Qualora le suddette imprese abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta, l'impegno è assunto dall'impresa per i dodici mesi successivi;
- ✓ si impegni a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;
- ✓ si impegni a non trasferire le produzioni in Paesi non appartenenti all'Unione europea.

Viene poi prorogata dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, l'efficacia temporale della garanzia rilasciata da SACE ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCO**

### **1. Misure urgenti in materia di mezzi di pagamento (art. 8)**

L'articolo 8 riconosce ai soggetti passivi IVA obbligati alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, un contributo per

l'adeguamento, da effettuarsi nell'anno **2023**, degli strumenti mediante i quali effettuare la predetta memorizzazione e trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate.

Il contributo - introdotto per effetto delle modifiche apportate alla disciplina delle modalità di svolgimento della lotteria degli scontrini - è concesso sotto forma di credito d'imposta, ed è pari al **100% della spesa sostenuta, per un massimo di 50 euro per ogni apparecchio, entro il limite di spesa, per l'anno 2023, di 80 milioni di euro.**

Il beneficio è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'adeguamento dei predetti strumenti, a condizione che il relativo corrispettivo venga pagato con modalità tracciabile.

All'agevolazione in esame non si applica:

- il limite annuale di 250.000,00 euro per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta che derivano da agevolazioni concesse alle imprese da indicare nel quadro RU dei modelli di dichiarazione dei redditi (articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244);
- il limite annuo, pari a 2 milioni di euro, dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale (articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388).

Spetterà ad un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, definire le modalità attuative e di fruizione del credito d'imposta.

## **2. Esenzioni in materia di imposte (art. 12, comma 3)**

L'articolo 12, comma 3, introduce nell'Allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 - recante gli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto - l'articolo 8-ter, che estende l'esenzione dall'imposta di bollo alle domande di contributi, comunque denominati, destinati in favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali, oggetto di dichiarazione di stato di emergenza effettuato dalla competente autorità, per i quali vi sia un nesso di causalità con l'evento.

## **3. Disposizioni in materia di sport (art. 13)**

L'articolo 13 proroga, dal 16 dicembre 2022 **al 22 dicembre 2022**, il termine entro cui effettuare i **versamenti tributari e contributivi** sospesi, da ultimo, al 30 novembre 2022, dall'articolo 39, comma 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (c.d. "decreto Aiuti"), in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato e che operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento.

In particolare, si tratta:

- dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che i soggetti in questione operano in qualità di sostituti d'imposta;
- dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
- dei termini di versamento relativi all'IVA;
- dei termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi.

Pertanto, i versamenti sospesi, comprensivi delle addizionali regionali e comunali, potranno essere effettuati, **senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 22 dicembre 2022.**

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI WELFARE

### 1. *Fringe benefit* (art. 3, comma 10)

L'articolo 3, comma 10, interviene sull'articolo 12, comma 1, del Decreto Aiuti-*bis* (decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142), che aveva innalzato - a 600 euro, per il 2022 - il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti che non concorrono alla formazione del reddito, ricomprendendo in tale limite anche le somme erogate o rimborsate agli stessi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

La norma in esame dispone, in particolare, sempre per il solo **anno d'imposta 2022**, l'ulteriore **incremento** ad **euro 3.000** di detto **limite di esenzione** dei beni, servizi e somme per le utenze sopra richiamate, specificando, altresì, che, in caso di superamento del tetto di euro 3.000, gli stessi sono assoggettati a tassazione per l'intero importo, come già chiarito in materia dall'Agenzia delle Entrate (Circolare 35/E/2022).

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

### 1. Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti (art. 2)

In considerazione del perdurare delle tensioni sui mercati energetici, l'articolo proroga ulteriormente, fino al prossimo 31 dicembre 2022, le riduzioni temporanee delle accise sui carburanti, attualmente in vigore, nonché l'applicazione dell'aliquota I.V.A., ridotta al 5% sul gas naturale-Metano impiegato per autotrazione.

In particolare, fino alla richiamata data, continueranno a trovare applicazione le seguenti aliquote d'accisa attualmente praticate:



- Benzina: 47,84 centesimi di euro per litro;
- Gasolio per autotrazione: 36,74 centesimi di euro per litro;
- GPL per autotrazione: 18,261 centesimi di euro per chilo;
- Gas Naturale-Metano per autotrazione: zero euro per metro cubo.

Si conferma, inoltre, che, per effetto della rimodulazione sopra esposta delle aliquote, anche per il periodo decorrente dal 19 novembre al 31 dicembre 2022, non trova applicazione l'aliquota di accisa del gasolio commerciale, usato come carburante (numero 4-*bis* della Tabella A allegata al decreto-legislativo 26 ottobre 1995, n. 504), attraverso il meccanismo dei rimborsi periodici in favore degli autotrasportatori.

Si dispone, altresì, che per la corretta applicazione delle esposte aliquote d'accisa, gli esercenti i depositi commerciali dei richiamati prodotti energetici e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti sono tenuti a trasmettere, entro il 13 gennaio 2023, all'ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane, a mezzo di posta elettronica certificata (art. 19-*bis*, decreto-legislativo 26 ottobre 1995, n. 504), ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi degli esposti carburanti giacenti nei relativi depositi e impianti, alla data del 31 dicembre 2022.

Si precisa, a riguardo, che tale comunicazione non sarà dovuta nel caso di successiva ulteriore proroga delle riduzioni temporanee di accise e IVA, oltre la data del 31 dicembre 2022.

Al di fuori di tale evenienza, in caso di mancata comunicazione ovvero di invio di dati incompleti o non veritieri, troverà applicazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 3.000 (art. 50, comma 1, decreto-legislativo 26 ottobre 1995, n. 504).

Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla esposta rideterminazione delle aliquote d'accisa, nonché dalla diminuzione dell'aliquota IVA sul gas naturale per autotrazione, il Garante della sorveglianza dei prezzi continuerà ad avvalersi della collaborazione dei Ministeri, degli enti e degli organismi indicati all'art. 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Istat, Unioncamere, Camere di Commercio), nonché del supporto operativo della guardia di Finanza, per monitorare l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico dei richiamati prodotti energetici, praticati nell'ambito dell'intera filiera commerciale.

Si conferma, inoltre, che il Corpo della Guardia di Finanza abbia accesso diretto, anche in forma massiva, ai dati inerenti le giacenze di prodotto sopra riportate e ai dati contenuti nel documento amministrativo semplificato telematico e che segnali all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, eventuali elementi rilevati sintomatici di condotte lesive della concorrenza, o di pratiche commerciali scorrette.

## **2. Disposizione in materia di autotrasporto (art. 7)**

L'articolo 7 specifica che i contributi a valere sull'autorizzazione di spesa 85 milioni di euro per il 2022, recata dall'articolo 14 del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144 per il contenimento degli effetti dell'aumento del prezzo dei carburanti sulle imprese di autotrasporto di merci (conto proprio e conto terzi) con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate (art. 24-ter, comma 2, lettera a), decreto-legislativo 26 ottobre 1995, n. 504) potranno essere erogati esclusivamente in favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia.

Viene, infine, precisato che le misure contro il caro carburanti recate dal citato articolo 14 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e che ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

## **3. Procedure di affidamento di lavori (art. 10)**

L'articolo 10 introduce ulteriori semplificazioni in materia di affidamento di lavori pubblici.

In particolare, si prevede - a valere sulle risorse residue disponibili al termine della procedura di assegnazione delle disponibilità del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili (art. 26, comma 7, decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91) - la possibilità di assegnare, a determinate condizioni, contributi per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzari per l'affidamento delle opere pubbliche, alle stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del PNRR o del PNC, che provvederanno entro il 31 dicembre del corrente anno all'avvio delle procedure di affidamento dei lavori.

Infine, per 12 interventi autostradali di preminente interesse nazionale - A1 Riqualfica Barberino-Calenzano, A11 Firenze-Pistoia, A14 Bologna-dir Ravenna, A1 Incisa-Valdarno, A1 Milano sud-Lodi, Gronda di Genova, A14 Passante di Bologna, A13 Bologna Ferrara, A13 Monselice-Padova, A1 Tangenziale di Modena, A14 opere compensative di Pesaro, A1 Prevam Toscana (terzo atto aggiuntivo della convenzione Autostrade per l'Italia, Allegato IV bis *decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108*) - si introducono procedure semplificate di realizzazione, che prevedono, tra l'altro, il ricorso al Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per l'espressione del prescritto parere e alla Conferenza dei servizi per l'approvazione definitiva del progetto, previsti per alcuni progetti del PNRR.

## **4. Misure urgenti per l'anticipo di spese nell'anno corrente (art. 14, comma 1)**

L'articolo 14, comma 1, incrementa, complessivamente di 1 miliardo e 80 milioni di euro, il finanziamento, per il 2022, alla società RFI per gli investimenti sulla rete ferroviaria tradizionale, di cui 800 milioni destinati agli interventi previsti a valere sul Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e Finanze dall'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.



## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA

### 1. Esenzioni in materia di imposte (art. 12, commi 1 e 2)

L'articolo 12, commi 1 e 2, interviene – con norma interpretativa – sulla misura di esenzione dall'imposta municipale propria per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, di cui all'articolo 78, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Si prevede, in particolare, che tale esenzione, relativamente alla seconda rata dell'imposta per l'anno 2022, venga applicata nel rispetto delle condizioni e dei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

## DISPOSIZIONI VARIE

### 1. Norme in materia di affidamento di appalti pubblici (art. 10, comma 1)

L'art. 10, comma 1, interviene sull'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Decreto "Sblocca cantieri"), che, come successivamente modificato, ha disposto la sospensione, a titolo sperimentale fino al 30 giugno 2023, dell'obbligo per i comuni non capoluogo di provincia, di avvalersi di centrali di committenza o soggetti aggregatori in caso di affidamento diretto di lavori o acquisizione di forniture e servizi (cfr. art. 37, comma 4, del decreto-legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – c.d. Codice dei contratti pubblici).

Questa sospensione, tuttavia, non si applica alle procedure afferenti agli interventi previsti dal PNRR e PNC, per le quali i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità di cui all'articolo 37, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluoghi di provincia.

Con la disposizione in commento viene adesso precisato che l'obbligo per i comuni non capoluogo di provincia di acquisire forniture, servizi e lavori, sia attraverso centrali di committenza che attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluoghi di provincia, si applica alle procedure il cui importo è pari o superiore a 150 mila euro per i lavori e a 139 mila euro per forniture e servizi.